



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

OSSERVATORIO SPECIALIZZAZIONE

A.N.A.I. ed O.U.A.: dietro le critiche solo interessi “di bottega”

L'intervento dell'Avv. De Tilla, Presidente dell'A.N.A.I. – Associazione Nazionale Avvocati Italiani -, apparso il 10 novembre scorso sul sito MondoProfessionisti.eu con il titolo “L'inflazione delle specializzazioni riconosciute per anzianità”, dietro un incipit di apparente plauso (“*le specializzazioni sono una cosa seria*”), cela in verità la totale contrarietà alla “specializzazione in sé”, contrarietà manifestata da anni, potremmo dire da decenni, da gran parte della avvocatura generalista, quella che la specializzazione la teme “perché porta via clienti”. Non è un caso che la maggior associazione forense generalista, l'O.U.A., abbia impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio il D.M. n.144 del 2015 con motivazioni in parte sovrapponibili a quelle enunciate dall'Avv. De Tilla.

Pretendere che i rami della effettiva attività specialistica degli avvocati (ad esempio il “penale” possano essere ripartiti”), come reclamano A.N.A.I. ed O.U.A., in ulteriori branche, di sapore tipicamente accademico (diritto penale dell'ambiente, diritto penale tributario, diritto penale societario, o simili), può significare alternativamente o non aver minimamente compreso la portata della specializzazione forense o voler utilizzare un argomento che si sa essere pretestuoso al solo scopo di farla fallire.

E' a tutti noto che **la difesa nei processo penale non è né si contraddistingue in ragione della semplice conoscenza delle norme di diritto sostanziale che regolano la materia oggetto di imputazione; essa è piuttosto elevata qualificazione nella conoscenza degli strumenti processuali penali e, prima ancora, intima coscienza del ruolo di difensore dei diritti e delle libertà del proprio assistito: questi sono i requisiti indispensabili del difensore competente ed attrezzato nel processo penale, dello “specialista” appunto, qualunque materia esso si trovi ad affrontare.** In assenza, quel difensore, pur preparatissimo in linea teorica sul diritto dell'ambiente, o delle società, o dell'urbanistica, sarà un difensore assolutamente privo degli strumenti necessari per dare attuazione, nella concretezza del processo, alle buone ragioni del proprio assistito ed unitamente privo della conoscenza e consapevolezza necessarie per pretendere il rispetto delle regole e delle garanzie che presidiano l'accertamento della responsabilità personale nel processo. **Un difensore di tal fatta non serve, ed anzi sarebbe dannoso: non garantisce al cittadino competenza e coscienza, non garantisce alla società la qualità della giurisdizione.** Non è un caso che i più noti “principi del foro” non limitino certo la loro attività in ragione della materia di diritto sostanziale affrontata.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it camerepenali@libero.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



Sostenere che il diritto penale andrebbe suddiviso in branche in ragione della specificità delle materie di diritto sostanziale ha dunque **un'unica finalità: evitare, a tutela dei propri iscritti, che un avvocato penalista "specializzato" vada a costituire una seria fonte di "concorrenza" per taluni "generalisti"**, quelli che ancora oggi, pur nella straordinaria complessità del diritto vigente e spesso in violazione del dovere deontologico di "competenza", non si fanno scrupoli nell'assumere difese, anche importanti, in ambito penale. Ragioni "di bottega" più precisamente.

Ed alla necessità di tutelare gli avvocati generalisti "in esercizio", e dunque i propri rappresentati, risponde anche la seconda critica che ANAI svolge nei confronti del regolamento sulle specializzazioni forensi. L'Avv. De Tilla censura le "*specializzazioni per anzianità*", "*senza stage formativi*" e "*senza prove abilitanti*", sostenendo che le stesse non sarebbero "*acquisite seriamente*", al contrario del titolo rilasciato dopo un periodo formativo. Peccato che le "*specializzazioni per anzianità*", come vengono appellate, conseguano alla prova documentale dell'esercizio effettivo della professione nel settore di specializzazione da oltre otto anni (all'evidenza ben più ed oltre il mero "*stage formativo*" invocato dall'Avv. De Tilla) e peccato che il rilascio del titolo non preveda affatto automatismi, bensì sia sottoposto ad un colloquio di verifica dell'effettività della specializzazione dinanzi a Consiglio Nazionale Forense (le "*prove abilitanti*" la cui assenza il comunicato denuncierebbe)! Pur di contestare il regime transitorio si svolgono dunque affermazioni contrarie al vero e se ne denuncia un pretesa assenza di serietà nella acquisizione.

E così l'O.U.A. che lamenta una "disparità di trattamento" fra professionisti sulla base del mero dato anagrafico dell'iscrizione: il fatto è che il regolamento non attribuisce alcun valore alla "mera" anzianità dell'iscrizione, ma garantisce al contrario che, per giunta a seguito di un "colloquio", solo coloro che possono dimostrare documentalmente di aver svolto effettivamente la professione forense in ambito specialistico per un dato numero di anni possano divenire specialisti.

Ed allora perché spacciare per ingiusta valorizzazione della mera anzianità il regime transitorio previsto dal Regolamento che al contrario non si limita certo ad essa?

Un sospetto non può che immediatamente sorgere: forse che la possibilità che, fin da subito, sia possibile per gli avvocati già esperti conseguire un titolo che corrisponda alla specializzazione acquisita sul campo inquieta ANAI ed OUA? Forse che il fatto che non solo i giovani, della cui concorrenza gli avvocati più esperti non hanno timore, ma anche gli avvocati di esperienza, e dunque già noti, possano conseguire un titolo che riconosca la loro effettiva specificità costituisce motivo di apprensione? Forse che il fatto che tale titolo fungerà da bussola per i cittadini, che finalmente potranno ben comprendere "chi è (l'avvocato) che sa fare cosa", e dunque scegliere in ragione della conoscenza ed esperienza specifica effettivamente acquisita crea preoccupazione negli avvocati avvezzi a transitare dalle aule civili, a quelle penali, ai T.A.R. ed alle commissioni tributarie come se il titolo di avvocato fosse di per sé solo sufficiente a garantire elevate competenze?



Temiamo di sì, temiamo che dietro gli attacchi al regolamento sulle Specializzazioni Forensi altro non ci sia che la volontà di mantenere lo statu quo: che cioè si voglia stravolgere il regolamento sulle Specializzazioni Forensi, ed intanto sospenderne l'efficacia, al solo fine di consentire a quegli avvocati, che fino ad oggi hanno potuto contare sulla inconsapevolezza dei cittadini circa gli ambiti specialistici di esercizio della professione e sulla assenza di titoli riconosciuti in ambito forense, di poter continuare ad affermare in maniera autoreferenziale la propria "competenza"; a tutto danno degli stessi cittadini e della giurisdizione.

Od, in alternativa, scontata l'ineluttabilità della specializzazione forense prevista per Legge, conseguire lo stesso risultato di danno e di mantenimento dello statu quo svilendo il valore del titolo; anche questo lasciano intravedere i motivi del ricorso al T.A.R. promosso dall'O.U.A.: no, al colloquio di verifica della effettività della specializzazione in regime transitorio, no al limite della specializzazione in due soli settori, no alla perdita del titolo in ragione del venir meno della effettività della specializzazione, che è come dire "continuiamo come ora", consentiamo a coloro che fino ad oggi si sono autocertificati competenti in "penale, civile, amministrativo, tributario, famiglia" e oltre, di continuare a farlo, non sottoponiamoli ai colloqui di verifica, non poniamo un limite di specializzazioni, non imponiamo una effettività continuativa nella specializzazione, lasciamo le cose come stanno.

Questo e solo questo è ciò che si intravede, o meglio si vede benissimo, dietro le critiche che O.U.A. ed A.N.A.I. svolgono: continuare nell'inganno secondo il quale ogni avvocato, solo perché tale, sarebbe competente in ogni branca del diritto, con buona pace della effettività della difesa e della qualità della giurisdizione. Ed a esclusiva tutela della corporazione.

Ecco questo è proprio ciò che gli avvocati penalisti intendono scongiurare, affermando, fin da ora, il diritto dei cittadini a scegliere un avvocato secondo criteri che garantiscano trasparenza, effettività della difesa, qualità della giurisdizione. Non dubitiamo che la più attenta e consapevole Avvocatura sia con noi.

Roma, 14 novembre 2015

L'Osservatorio sulla Specializzazione